



Decreto del Direttore generale nr. 33 del 24/02/2016

Proponente: *Paola Querci*

Direzione Amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott.ssa Maria Sargentini

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Paola Querci*

Estensore: *Caterina Rossetti*

Oggetto: Ricorso al TAR Toscana promosso dalla Società Podere San Luigi Azienda Agricola s.r.l prot. n 10294 del 17/02/2016 - Affidamento procura alle liti Avvocatura Regionale Toscana

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 30.07.2015, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il ricorso al TAR Toscana (agli atti della Direzione generale) promosso dalla Società Podere San Luigi Azienda Agricola S.r.l prot. n. 10294 del 17/02/2016 per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia,:

- dell'ordinanza n. 3/2015/A a firma del Sindaco del Comune di Subbiano, notificata con raccomandata a.r. del 19/12/2015 successivamente pervenuta, avente ad oggetto "Podere San Luigi Azienda Agricola s.r.l. - ordinanza ai sensi dell'articolo 192 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152", nonché degli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi ancorchè non conosciuti ed in particolare dei seguenti atti richiamati nelle premesse dell'impugnata ordinanza n. 3/2015/A:

- verbale di sopralluogo ambientale n. 427/2015 del 10 luglio 2015 a firma di personale ARPAT;
- verbale di annotazione delle attività di Polizia Giudiziaria del 28/08/2015 relativo al sopralluogo effettuato in data 10 luglio 2015 da personale ARPAT;
- verbale di prescrizione n. 3/2015 emesso da ARPAT in data 21/08/2015 ;
- verbale di sopralluogo ambientale di ARPAT n. 514 del 27/10/2015;
- nota ARPAT, assunta al protocollo del Comune di Subbiano n. 11901 del 11.12.2015;
- nota ARPAT assunta al protocollo del Comune di Subbiano n. 12126 del 18.12.2015

Vista la necessità di costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità dell'operato dell'Agenzia nel procedimento oggetto del contenzioso;

Rilevato che gli adempimenti attualmente alla cura dell'ufficio legale interno non consentirebbero a detto ufficio un immediato approfondimento istruttorio per preparare la difesa dell'Agenzia e che l'Agenzia ritiene pertanto opportuno avvalersi della Avvocatura Regionale della Toscana (ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005);:

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di costituirsi in giudizio nel procedimento giurisdizionale promosso con ricorso al TAR Toscana dalla Società Podere San Luigi Azienda Agricola S.r.l. prot. n. 10294 del 17/02/2016;
2. di affidare la procura alle liti all'Avvocatura Regionale della Toscana in ogni stato e grado del procedimento, che provvederà mediante legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11/1933 n.1578;
3. di dare mandato al responsabile del procedimento di fornire ogni sollecito e utile supporto all'Avvocatura, nonché di monitorare l'andamento del procedimento giudiziario;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Querci ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile visto i tempi brevi per la costituzione in giudizio.

Il Direttore generale
Dott.ssa Maria Sargentini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 24/02/2016
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 24/02/2016
- Paola Querci , il proponente in data 24/02/2016
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 24/02/2016
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 24/02/2016
- Maria Sargentini , Direttore generale in data 24/02/2016